

Comune di Stazzano

Provincia di Alessandria



Piazza Risorgimento n.6 Tel. 014365303 Fax 014362890 P.I. 00465090066 E-Mail: info@comune.stazzano.al.it
PEC: protocollo@pec.comune.stazzano.al.it

Dalla Residenza Municipale 10/07/2020

Ordinanza n. 9

Oggetto: divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine.

IL SINDACO

Rilevato che si registra un notevole incremento di bottiglie, bicchieri di vetro e lattine abbandonati al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, soprattutto nelle ore notturne, che costituiscono, in caso di rottura, un pericolo per l'incolumità dei pedoni, un pregiudizio del decoro urbano e che possono essere utilizzati, in casi estremi, come armi improprie;

Considerato che la rimozione di tali contenitori provoca altresì rumori molesti e turbativa della tranquillità e del riposo dei residenti;

Considerato altresì che si assiste, specie nella stagione estiva, a episodi di ubriachezza anche all'esterno dei locali, con particolare riferimento alla centrale Piazza Risorgimento e a Via Mazzini;

Ritenuto di dover prevedere limitazioni in merito al fine di tutelare la vivibilità e il decoro urbano, la tranquillità e il riposo dei residenti, nonché al fine di prevenire e di eliminare uno stato di pericolo che minaccia l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Ritenuto altresì che tali limitazioni siano anche funzionali al contenimento degli assembramenti, in coerenza con le misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in ultimo disposte con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020;

Visti gli art. 50, comma 5, e 54, commi 4 e 4 bis, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

Vista la L. 24 novembre 1981 n. 689;

Ordina

1. Dalla data di emissione della presente Ordinanza e fino al 31 dicembre 2020, salvo rinnovi, su tutto il territorio comunale, dalle ore 21,00 di ciascun giorno fino alle ore 8.00 del giorno successivo:

- a) è vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie, bicchieri di vetro e lattine da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande;
- b) è vietato portare con sé o consumare in luogo pubblico, all'esterno dei pubblici esercizi, con l'eccezione dei dehor autorizzati per i quali è previsto servizio ai tavoli, bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie, contenitori di vetro e lattine.

2. E' consentito somministrare o consumare delle bevande in vetro o in lattina solo all'interno del pubblico esercizio e resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica.

3. Gli Esercenti sono tenuti ad esporre in modo visibile al pubblico mediante idonea cartellonistica, il presente divieto.

Dispone

che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio dell'Ente, diffusa sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- Al Prefetto di Alessandria;
- Al Questore della Provincia di Alessandria;
- Alla Stazione Carabinieri di Serravalle Scrivia;
- Alla Compagnia della Guardia di Finanza di Novi Ligure;
- Al Servizio di Polizia Locale;
- Alle Associazioni di categoria.

Demanda

alle Forze dell'Ordine la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano reato o siano maggiormente sanzionate in virtù della normativa statale e regionale di riferimento, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Informa

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Piemonte, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.



Il Sindaco
Pierpaolo Bagnasco